

Relazione tecnica per piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

1. Premessa normativa

La legge 190/2014 (cd. legge di stabilità per il 2015), al comma 611 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
3. eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
4. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il termine ordinatorio del 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I Sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno poi l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di

controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet dell'amministrazione interessata (pubblicazione obbligatoria agli effetti del d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato, la legge di stabilità 2015 individua nel Sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Si ritiene che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali sia il consiglio comunale, alla luce dell'articolo 42 del TUEL, comma 2, lettera e) e che le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione vengono assunte *"su proposta"* del Sindaco fatta propria dalla Giunta Comunale. Al fine di consentire la predisposizione di tale piano e in conformità a quanto previsto dalla L. 190/2014 è stata redatta la presente relazione tecnica.

2. Descrizione dello stato di fatto delle partecipazioni societarie dirette del Comune

Il quadro delle società controllate e partecipate dal Comune di Monte San Pietro è il seguente:

	Partecipazione	Descrizione	Quota del Comune		Capitale Sociale complessivo
Società partecipate	SE.CIM. S.R.L.	Gestione servizi cimiteriali	33,33%	€ 5.000,00	€ 15.000,00
	HERA SPA	Gestione dei servizi di acqua-luce-gas-gestione dei servizi ambientali	0,15%	€ 2.284.634	€ 1.489.538.745,00
	LEPIDA SPA	Impianto, sviluppo, manutenzione e gestione delle reti e sistemi	0,0016%	€ 1.000,00	€ 60.713.000,00

3. Unione di Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia e ASC Insieme

Il Comune di Monte San Pietro fa parte dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, costituitasi a seguito del processo di trasformazione istituzionale dalla precedente Unione di Comuni Valle del Samoggia (che interessava soltanto i due attuali Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia, a sua volta derivante dalla fusione di Savigno, Castello di Serravalle, Bazzano, Crespellano e Monteveglio) e comprendente oltre a Monte San Pietro e a Valsamoggia anche i Comuni di Sasso Marconi, Zola Predosa e Casalecchio di Reno.

Inoltre il Comune di Monte San Pietro partecipa all'Azienda Speciale di tipo consortile ASC Insieme, per la gestione dei Servizi Sociali, insieme agli altri Comuni del distretto socio sanitario che sono gli stessi Comuni dell'Unione sopra indicata.

La partecipazione all'Unione e all'Azienda Speciale sono *"forme associative"* di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), pertanto non costituiscono oggetto del Piano di razionalizzazione delle società partecipate.

Tuttavia, si coglie l'occasione per riportare i principali dati relativi alla partecipazione del Comune ad ASC Insieme.

Il valore assoluto della partecipazione del Comune di Monte San Pietro in ASC è di € 5.320,50=. Il Comune ha aderito con delibera di Consiglio n. 36 del 7.4.2009.

ASC Insieme ha come finalità l'esercizio di funzioni socio-assistenziali, socio-sanitarie integrate

e socio-educative e, più in generale, la gestione dei servizi alla persona, in relazione alle attività di competenza istituzionale degli enti consorziati.

Con delibera consiliare n. 84 del 18.12.2014 avente ad oggetto "Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, della funzione fondamentale di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art. 7 co.3 L.R. 21/2012, s.m.i. e art. 14 lett. g del comma 27 del D.L. 78/2010) e del coordinamento pedagogico dei servizi per l'infanzia" si è provveduto al conferimento all'Unione sopra indicata delle funzioni in materia sociale e socio-sanitaria che comporterà la necessità di revisione dello Statuto di ASC Insieme, per adeguarne la forma giuridica da Azienda Speciale di tipo Consortile ad Azienda Speciale dell'Unione.

4. Partecipazioni indirette

In quanto aderente all'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia sono da considerarsi partecipazioni indirette pro quota le partecipazioni societarie detenute da tale Unione e parimenti soggette a piano di razionalizzazione ai sensi dell'articolo 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190/2014.

L'Unione dei Comuni presenta ad oggi le seguenti partecipazioni:

<i>Società partecipata</i>	<i>Quote possedute</i>	<i>Valore nominale delle quote</i>
Gal Appennino Bolognese	n. 3100	€ 3.100,00
C.A.A. Giorgio Nicoli S.R.L	n. 3800	€ 3.800,00
Futura Spa	n. 650	€ 6.714,00
LEPIDA S.P.A	n. 1	€ 1.000,00

Il Piano di razionalizzazione delle società partecipate di tale Unione, approvato con delibera consiliare n. 6 del 30 marzo 2015, dichiarata immediatamente eseguibile, cui si rinvia, prevede in sintesi quanto illustrato nella seguente tabella:

<i>Società partecipata</i>	<i>Scelta operativa</i>
Gal Appennino Bolognese	Modifica societaria e mantenimento per fini di legge
C.A.A. Giorgio Nicoli S.R.L	Dismissione quote
Futura Spa	Dismissione quote
LEPIDA S.P.A	Mantenimento

5. Dettaglio delle partecipazioni societarie del Comune

5.1. Hera Spa

Il Comune è ad oggi proprietario di 2.284.634 azioni di Hera Spa pari allo 0,15% del capitale sociale.

Di tali azioni n. 2.179.830 sono sottoposte a sindacato di blocco, in scadenza al 30 giugno 2015, mentre n. 104.804 sono libere.

La proprietà delle azioni Hera Spa deriva dalla originaria proprietà di una quota della società Seabo. A seguito dell'accordo tra i soci per la costituzione di Hera Spa del 22 maggio 2002, la società si è formalmente costituita il 1° novembre 2002 ed è stata quotata in borsa dall'anno 2003.

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del Comune si può considerare irrisoria rispetto al capitale sociale

complessivo.

La quota di capitale di Hera Spa è sì una “*partecipazione societaria*”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente piano.

Si ritiene infatti che la ratio sottesa al comma 611 della legge di stabilità sia di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non quella di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

5.2. Società Secim Srl

La società Secim Srl è partecipata dal Comune di Monte San Pietro, in quanto proprietario per il 33,33%.

Le altre quote sono di proprietà del Comune di Zola Predosa per il 33,33% e della Società Adopera Srl per il restante terzo (Adopera Srl è una società totalmente controllata dal Comune di Casalecchio di Reno).

La costituzione di tale società è stata autorizzata con delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2008, esecutiva, ad oggetto “Costituzione di una società pubblica per la gestione e l'erogazione dei servizi cimiteriali con i Comuni di Zola Predosa e di Casalecchio di Reno. Adempimenti conseguenti - Variazione di bilancio”.

La costituzione è avvenuta con atto del 9 dicembre 2008 di fronte al notaio Lorenzo Luca, atto repertorio n. 13.567 raccolta 6.402.

L'oggetto della Società è “*lo svolgimento[...] dei servizi cimiteriali*” (art. 3 dello Statuto).

La società ha durata a tempo indeterminato.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare “*un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

Per quanto attiene alla verifica dei criteri previsti dall'art. 1, comma 611, L. 190/2014, si espone quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Risulta conforme: gestisce servizi strumentali dell'Ente Locale. L'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Risulta conforme: Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 7

c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Non ricorre la fattispecie

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Non ricorre la fattispecie

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

Non si evidenziano forme di contenimento dei costi

SECIM SRL - SCHEDE TECNICHE

DENOMINAZIONE	SECIM SRL
SEDE LEGALE	VIA DEI MILLE N. 9 CASALECCHIO DI RENO (BO)
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
OGGETTO SOCIALE	GESTIONE-MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPLESSI CIMITERIALI
QUOTA SOCIALE POSSEDUTA	33,33%
DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE	1.1.2009 DURATA INDETERMINATA
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI	ADOPERA SRL (partecipata al 100% DEL COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO) con una quota del 33,33% COMUNE DI ZOLA PREDOSA con una quota del 33,33%

Valore assoluto della partecipazione: € 5.000,00

Durata dell'impegno

data inizio: 1.1.2009

data fine: tempo indeterminato

Atti costitutivi

Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 27.11.2008 - Costituzione società e approvazione statuto

Delibera di Consiglio Comunale n. 124 del 18.12.2008 - Approvazione contratto di servizio

Finalità della società

Art. 2 Statuto sociale - Gestione in via diretta ed indiretta dei servizi cimiteriali ed in particolare: 1.gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria dei complessi cimiteriali, ivi compresa la pianificazione e la realizzazione di investimenti; b) custodia e pulizia dei complessi cimiteriali; c) svolgimento di servizi cimiteriali tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, tumulazioni, estumulazioni, inumazioni, esumazioni ed attività affini; d) pianificazione, realizzazione e gestione di impianti di cremazione; e) gestione (compresa attività di sportello, fatturazione e riscossione) delle luci votive; f) manutenzione e realizzazione impiantistica dell'illuminazione

votiva; g) gestione (compresa attività di fatturazione e riscossione) delle concessioni di loculi, ossari e aree cimiteriali.

Risultati a consuntivo della gestione:

2011	2012	2013
620,00	3.591,00	18.534,00

5.3. Società Lepida Spa

La Società Lepida Spa è di proprietà del Comune per lo 0,0016% con una quota di € 1.000.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 28.12.2009, esecutiva, ad oggetto “Partecipazione del Comune di Monte San Pietro alla Società Lepida S.p.A.”.

La Società Lepida Spa è società costituita dalla Regione Emilia-Romagna l’1 agosto 2007, con atto del notaio Stame Rep. n. 50.749 fascicolo n. 19.094. Nel 2008 è stato deliberato un ulteriore aumento di capitale sociale al fine di consentire agli Enti pubblici della Regione di diventare soci e partecipare compiutamente ai descritti obiettivi della rete privata delle pubbliche amministrazioni dell’Emilia-Romagna, come previsto dalla L.R. 11/2004, nonché di fruire dei vantaggi relativi all’erogazione dei servizi, previsti per i soli enti soci.

La Società Lepida Spa è quindi società *multipartecipata* strumentale degli enti proprietari.

Ha per oggetto sociale (articolo 3 dello Statuto) *“l’esercizio delle seguenti attività, rientranti nell’ambito di pertinenza di pubbliche amministrazioni ed altri soggetti pubblici che detengono una partecipazione nella Società, concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nell’art. 10, comma 1, 2 e 3 della legge regionale n. 11/2004;*

I. realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..]

II. fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni [..];

III. realizzazione e manutenzione delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN) integrate nella rete regionale a banda larga [..];

IV. fornitura delle sottoreti componenti le MAN per il collegamento delle proprie sedi;

V. fornitura dei servizi di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale[..];

VI. fornitura in accordo con i Soci di tratte di rete e di servizi nelle aree a rischio digital divide;

VII. fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti ad enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell’ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia-Romagna;

VIII. realizzazione e gestione della rete radiomobile a tecnologia TETRA [..];

IX. fornitura di servizi sulla rete radiomobile [..];

X. acquisto, sviluppo, erogazione e offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavoro, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini[..];

XI. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo per lo sviluppo dell’ICT e dell’e-

government [..]”

La Società Lepida Spa, di fatto, è lo strumento operativo dei Comuni associati per assicurare l'esercizio a livello regionale di funzioni strumentali.

Non si ritiene la quota di partecipazione societaria significativa, in quanto inferiore al 5%.

Per quanto attiene alla verifica dei criteri previsti dall'art. 1, comma 611, L. 190/2014, si espone quanto segue:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione

Risulta conforme: Trattasi di società che persegue finalità istituzionali. L'attività svolta dalla società non è ottenibile con quelle caratteristiche e garanzie per l'interesse generale, all'interno del mercato.

b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Risulta conforme: CDA composto da 3 membri. Addetti n. 72

c) eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni

Non ricorre la fattispecie

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Non ricorre la fattispecie

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni

Non si evidenziano forme di contenimento dei costi

LEPIDA SPA - SCHEDA TECNICA

DENOMINAZIONE	LEPIDA S.P.A
SEDE LEGALE	VIALE ALDO MORO N. 64 – 40127 BOLOGNA
FORMA GIURIDICA	SOCIETA' PER AZIONI
OGGETTO SOCIALE	TELECOMUNICAZIONI ED INFORMATICA ICT (ART. 3 DELLO STATUTO SOCIALE)

QUOTA SOCIALE POSSEDUTA	0,0016%
DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE	Inizio: 28.12.2009 - Fine: 31.12.2050
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI	SI VEDA ELENCO DEI SOCI PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DI LEPIDA S.P.A. http://www.lepida.it/lasocieta/soci1

Misura della partecipazione

n. azioni/quote: 1
valore azioni (espresso in €): 1.000,00
valore assoluto della partecipazione: 1.000,00

Durata dell'impegno

data inizio: 28.12.2009
data fine: 31.12.2050

Atto di adesione alla società

Delibera di Consiglio n. 100 del 28.12.2009

Risultati a consuntivo della gestione:

2011	2012	2013
142.412,00	430.829,00	208.798,00

Monte San Pietro, 31.03.2015

f.to Il Responsabile del 1° e 2° Settore
Dott.ssa Emanuela Rivetta